

N. 00645/2015 REG.PROV.CAU.
N. 16515/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16515 del 2014, proposto dai signori Marialetizia Cutrona, Alessandra Calderaro, Alessandra Scaturro, Giuseppa Maria Pirri, Massimiliano Silvestri, Daniela Nicoletti, rappresentati e difesi dall'avv. Mariano Alterio, con domicilio eletto presso Studio Legale Placidi in Roma, Via Cosseria, 2;

contro

l'Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., nonché dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici si domiciliavano in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Ignazio Sausa, Giuseppe Scarpato;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Direttore Generale dell'Agenzia delle Entrate del 29.9.2014, che ha autorizzato la Direzione Regionale della Lombardia ad assumere i candidati idonei non vincitori, collocati nelle graduatorie definitive dei concorsi delle altre Direzioni Regionali;
- di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e conseguente e, in particolare, dei contratti individuali di lavoro del 20.10.2014 (non conosciuti), stipulati tra la Direzione Regionale della Lombardia ed i suddetti idonei;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell' Agenzia delle Entrate e dell' Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati (idonei nelle diverse graduatorie regionali) le cui posizioni potrebbero essere immediatamente pregiudicate dall'eventuale accoglimento dell'istanza di sospensione avanzata dai ricorrenti, sia consigliabile tutelare le esigenze anche cautelari

manifestate in ricorso attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto altresì che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare, come richiesto da parte ricorrente, la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Agenzia delle Entrate e con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale dell'Agenzia delle Entrate dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata (Agenzia delle Entrate);
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti partecipanti e valutati idonei (nelle varie selezioni svoltesi presso le distinte Direzioni Regionali) nell'ambito della procedura selettiva pubblica, indetta con Bando dell'Agenzia delle Entrate, prot. n. 2011/99770 del 1.7.2011 (G.U., IV serie speciale n. 53 del 5.7.201), per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 855 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F 1, profilo professionale "funzionario", per attività amministrativo-tributaria;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella

seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso.

B.- In ordine alle prescritte modalità, l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e del generico riferimento ai controinteressati come sopra indicati, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che l’Agenzia resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza e l’avviso oggi prescritto;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e della presente ordinanza reperibile in un apposita sezione del sito

denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull’ “home page” del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e le indicazioni tutte sopra prescritte;

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 dall’ adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l’importo, che parte ricorrente dovrà versare all’Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 200,00 (euro duecento/00) per l’attività di pubblicazione sul sito;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) rinvia per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 18 novembre 2015, ore di rito e, nelle more, dispone l’integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Claudio Vallorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)